

OGGETTO: VVAS-2016_37. Comune di Aprilia. Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa al Piano denominato “*piano attuativo dei nuclei spontanei urbanisticamente recuperati con variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012 – Nucleo Campoleone*”.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che:

- il Comune di Aprilia con nota prot. n.119999 del 12/11/2015, acquisita al prot. n.617653 del 12/11/2015, ha trasmesso alla scrivente Area, copia dei Documenti Preliminari e la documentazione di n.11 piani particolareggiati esecutivi;
- con nota prot. n.26618 del 19/1/2016 questa Area ha richiesto al Comune di Aprilia chiarimenti ed integrazioni alla documentazione presentata;
- con nota prot. n.75880 del 18/7/2016, acquisita con prot. n.384340 del 21/7/2016, il Comune di Aprilia, in qualità di Autorità procedente, ha presentato quattro istanze relative all'avvio di quattro procedimenti di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, relativi a:
 - ***piano attuativo dei nuclei spontanei urbanisticamente recuperati con variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012 – Nucleo Campoleone;***
 - *piano attuativo dei nuclei spontanei urbanisticamente recuperati con variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012 – Sistema Campo di Carne;*
 - *piano attuativo dei nuclei spontanei urbanisticamente recuperati con variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012 – Sistema Campoverde;*
 - *piano attuativo dei nuclei spontanei urbanisticamente recuperati con variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012 – Sistema Centro Urbano est;*
- il Piano in oggetto, presentato dall'Autorità Procedente, viene sottoposto a *Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.*, in quanto ricompreso tra le tipologie di Piano/Programma previste dall'art.6, comma 3 e 3-bis, del D.Lgs. n.152/2006;
- questa Area, in qualità di Autorità competente, ha individuato i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale, comunicati formalmente all'Autorità Procedente con nota prot. n.432857 del 23/8/2016:
 - **Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo;**
 - **Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali;**
 - **Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità Area “Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone e Latina”;**
 - **Regione Lazio – Direzione Regionale Governo del Ciclo dei Rifiuti;**
 - **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo**
 - *Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo per il Lazio;*
 - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;*
 - **Autorità dei Bacini Regionali;**
 - **ARPA LAZIO - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio;**

- **ASL Latina;**
 - **Autorità d'Ambito ATO 4 Lazio Meridionale Latina;**
 - **Provincia di Latina**
- con la sopra citata nota del 23/8/2016, l'Autorità competente ha invitato l'Autorità procedente a perfezionare le istanze presentate mediante la corresponsione degli oneri istruttori, ai sensi della Determina n.B4962 del 21/10/2009, per ogni singolo piano presentato nonché con la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del progettista redattore dei Rapporti Preliminari presentati; l'Autorità competente nella medesima nota ha evidenziato, inoltre, *“tenuto conto dell' articolato quadro pianificatorio prospettato, con particolare riferimento al numero di piani presentati suscettibili di correlazione per quanto concerne i rapporti e le ricadute sulle componenti ambientali, questa Autorità competente al fine di consentire all'Autorità procedente di predisporre Rapporti preliminari conformi ai disposti di cui all'art 12, comma 1, del citato decreto, ritiene utile lo svolgimento di una Conferenza preliminare, anche con i Soggetti Competenti in materia Ambientale, volta alla definizione dei contenuti del rapporto preliminare per ogni singolo Piano a partire dai rapporti preliminari presentati;*
- con prot. n.620222 del 13/12/2016 è stata acquisita la nota prot. n.120643 del 13/12/2016 con la quale l'Autorità procedente ha trasmesso la documentazione richiesta con la nota del 23/8/2016, alla *Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti*. Nella stessa nota è citata la nota prot. n.120335 del 12/12/2016 di trasmissione della documentazione agli altri Soggetti Competenti in materia Ambientale;
- con nota del prot. n.4044 del 4/1/2017, l'Autorità competente ha invitato l'Autorità procedente *“...a fornire riscontro di quanto richiesto con nota prot. n.432859 del 23/8/2016 per il perfezionamento delle istanze”;*
- l'Autorità procedente con nota prot. n.21320 del 3/3/2017, acquisita con prot. n.114061 del 6/3/2017, ha fornito riscontro alla sopra citata nota del 4/1/2017;
- con nota prot. n.156956 del 27/3/2017 l'Autorità competente ha convocato una *Conferenza preliminare* per il giorno 19/4/2017;
- con nota prot. n.204220 del 20/4/2017, acquisita al protocollo regionale al n.120335 del 12/12/2016, l'Autorità procedente ha trasmesso il Documento preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale;
- con nota prot. n.217834 del 2/5/2017 sono stati trasmessi all'Autorità procedente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale gli esiti della *Conferenza preliminare* tenutasi il 19/4/2017;
- nell'ambito della Conferenza è stata acquisita la nota prot. n.4368 del 5/4/2017 della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;*
- con nota prot. n.47650 del 14/5/2018, acquisita con prot. n.279375 del 14/5/2018, l'Autorità procedente ha trasmesso il Documento Preliminare integrato secondo quanto indicato in sede di *Conferenza preliminare*, allegando altresì le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà del 30/4/2018 del tecnico incaricato della redazione dello stesso;
- con nota prot. n.48947 del 17/5/2018, acquisita con prot. n.289207 del 17/5/2018, l'Autorità procedente ha comunicato l'avvenuta trasmissione del Documento Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale;
- con nota acquisita al protocollo regionale n.299096 del 22/5/2018, l'Autorità procedente ha fornito all'Autorità competente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale il link per permettere l'acquisizione del Documento Preliminare;
- con PEC del 11/7/2018, acquisita con prot. n.420634 del 11/7/2018, l'Autorità procedente ha trasmesso l'attestazione di ricezione dei Rapporti Preliminari da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n.468526 del 30/7/2018, l’Autorità Competente ha chiesto riscontro dei pareri pervenuti dal parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell’art.12, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell’istruttoria;
- con note prot. n. 90431, 90434 e 90437 del 21/9/2018, acquisite ai prott. n.578065, 578075 e 578083 del 24/9/2018, l’Autorità Procedente ha fornito riscontro alla nota di cui sopra;

PRESO ATTO che:

- da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:
 1. **Provincia di Latina:** nota prot. n.28320 del 4/6/2018, acquisita con prot. n.330480 del 4/6/2018, con la quale si conferma quanto espresso con parere prot.n.1380 del 12/01/2017;
 2. **ARPA Lazio:** nota prot. n.43465 del 21/6/2018, acquisita con prot. n.371265 del 21/06/2018;
 3. **Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:** nota prot. n.729858 del 19/11/2018;
 4. **MiBACT - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti:** nota prot. n.14940 del 20/11/2018, acquisita con prot. n.731112 del 20/11/2018;
- con nota prot. n.87888 del 16/10/2020, acquisita con prot. n.889043 del 16/10/2020, l’Autorità procedente ha trasmesso integrazioni in riferimento a quanto rilevato con nota prot. n.729858 del 19/11/2018 dall’Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti;

CONSIDERATO che:

- dal Rapporto Preliminare si evince che l’area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, risulta inquadrata come di seguito riportato:
 - **Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)**, adottato con Delibere di Giunta Regionale n.556 del 25/7/2007 e n.1025 del 21/12/2007, pubblicato sul BUR Lazio n.6 S.O. n.14 del 14/2/2008:
Il Sistema Campoleone ricade nei seguenti ambiti paesaggistici:
 - le aree edificate appartengono al sistema del “Paesaggio degli insediamenti urbani”;
 - le aree delle zone BC e CP appartengono al sistema del “Paesaggio agrario di rilevante valore”.*Nelle aree del sistema adiacenti la Via Nettunense il Piano interferisce con il vincolo paesaggistico individuato nella tavola B del PTPR con il codice TL 0321 (Beni lineari, testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici e relativa fascia di rispetto di 100 m – Art. 13, comma 3, lettera a, L.R. 24/98).*
La fascia di rispetto interferisce anche con l’area in sottozona CP adiacente via del Tufello.
Gli interventi in tali zone sono disciplinati dall’art. 41 delle Norme di Attuazione del PTPR che non impone il vincolo di non edificabilità.
Ogni intervento esecutivo è subordinato al rilascio di specifico nulla osta.
 - **Pianificazione di Bacino e di Distretto idrografico:** (...) in merito alla compatibilità del Piano Urbanistico con le criticità idrauliche e geomorfologiche è stato, pertanto, considerato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dall’ABR Lazio con DCR n.17 del 4/4/2012 (B.U.R.L. n. 21 del 7/6/2012 – S.O. n.35). Non sussistono interferenze tra il Piano Urbanistico e il PAI.
 - **Piano Regionale dei Rifiuti:** nell’anno 2017 il 64,28% del totale dei rifiuti raccolti nel Comune di Aprilia è stato differenziato. In tutti i nuclei è già in atto la raccolta differenziata porta a porta. L’ estensione alle nuove utenze non presenta alcuna difficoltà operativa, atteso che il processo di densificazione abitativa consentirà il conseguimento di economie gestionali.

- **Piano Regionale di Tutela delle Acque:** *La parte settentrionale di nucleo tra via Nettunense e via Giovanni Battista ricade nella zona di rispetto delle risorse idriche destinate al consumo umano individuate in via provvisoria (D.P.R. 236/88 – D.C.R. 23/09/92 N.498) tale area non interferisce con aree soggette al Piano Attuativo.*
- **Misure di Salvaguardia dei Colli Albani:** *parte del nucleo tra via Nettunense e via Giovanni Battista ricade tra le aree critiche come definite dall'art.5 comma 2 delle Norme di Attuazione delle Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini (D.G.R. n.1317 del 5/12/2003), come modificate ed integrate dalla D.G.R. n.445 del 16/06/2009 Provvedimenti per la Tutela del Lago Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani. L'area critica interferisce con la porzione settentrionale dell'area in sottozona CP adiacente via del Tufello (...)*
- **Piano Regionale della Qualità dell'Aria:** *Sulla base della vigente normativa, D.Lgs. 155 del 13/08/2010 e s.m.i. che prevede per il parametro PM10 un valore limite di 24 ore pari a 50 µg/m3 che non può essere superato per più di 35 volte nell'anno civile, il comune di Aprilia nell'arco dell'anno 2017 ha registrato un solo superamento (comunicazione 2045 dell'11/01/2018 dall'ARPA al Comune di Aprilia).
Dall'analisi dei dati raccolti emerge una sostanziale compatibilità con la zona definita dal Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria.*
- **Zonizzazione Acustica:** *l'area di intervento di Campoleone ricade nelle classi III, IV (solo in minima parte nella classe II) risultando quindi caratterizzato da aree urbane già interessate da un intenso traffico veicolare e con media o alta densità di popolazione. Pertanto, le azioni del Piano risultano coerenti con la zonizzazione acustica delle aree coinvolte.*
- **Piano Regolatore Generale (PRG):** *il Comune di Aprilia è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1497 del 10/10/1973. La successiva variante approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.2392 del 1980 ha riguardato le sole zone "D" e pertanto non ha modificato le previsioni insediative relative al territorio. La Variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi insiste per la quasi totalità dei 46 nuclei urbanisticamente recuperati in Zona Agricola.
Il Sistema Campoleone ricade nelle seguenti zone di PRG approvato nel 1973:*
 - Zona E1 Agricola;
 - Zona G verde pubblico attrezzato e sportivo.

- il Documento Preliminare ha evidenziato quanto segue e che si riporta in corsivo, per quanto integralmente citato:

- *I piani attuativi prescritti dall'art. 9 della citata L.R n.28/1980 sviluppano le previsioni della Variante Speciale per il Recupero dei nuclei abusivi approvata con D.G.R. n.622/2012 e definiscono:*
 - *le indicazioni delle superfici stradali e dei parcheggi pubblici;*
 - *le indicazioni degli spazi destinati ai servizi pubblici ed al verde pubblico;*
 - *le aree soggette a speciali vincoli o sottratte all'edificazione;*
 - *la zonizzazione delle aree destinate alla edificazione con relativa normativa riguardante le caratteristiche volumetriche ed edilizie (sia per i lotti edificati, sia per quelli eventualmente edificabili all'interno dei nuclei stessi) e le destinazioni d'uso.*

Il Piano ha come finalità il recupero/riqualificazione dei nuclei esistenti e non la realizzazione di nuovi insediamenti. Le azioni urbanisticamente configurate discendono quindi dal rispetto delle prescrizioni di legge. Nel caso in esame:

- *L.R n.28/1980 "Norme concernenti l'abusivismo ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente" con tutti gli aggiornamenti;*

- 6/2007 "Interventi straordinari per la riqualificazione urbanistico ambientale e per il risanamento igienico sanitario e paesaggistico di ambiti territoriali individuati dalla Regione caratterizzati da gravi fenomeni di abusivismo edilizio";
- L.R. n.6 del 27/5/2008 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia".

In particolare, la L.R. n.28/1980, prescrive le modalità di perimetrazione, gli indici di utilizzazione territoriale, le destinazioni urbanistiche, compatibili con la residenza, il numero di abitanti insediabili, la volumetria (compresa all'interno del fabbisogno complessivo dello strumento urbanistico generale).

- La Variante Speciale per il recupero dei nuclei abusivi è stata redatta ai sensi della L.R. n.28/1980. L'iter per l'approvazione della Variante Speciale per il recupero dei Nuclei Abusivi si articola attraverso gli Atti Amministrativi di seguito elencati:

- Consiglio Comunale, Delibera di Adozione della Variante Speciale in data 22 marzo 2005 n.8, ai sensi della L.R. 2 maggio 1980, n. 28 e successive modifiche e integrazioni;
- Osservazioni presentate a seguito della pubblicazione e delibere di controdeduzioni:
n.52 del 19 .07.2007; n.53 del 20.07.2007; n.54 del 23.07.2007; n.55 del 25.07.2007; n.56 del 26.07.2007; n.57 del 30.07.2007; n.58 del 31.07.2007; n.59 del 01.08.2007; n.69 del 6.09.2007; n.70 del 7.09.2007; n.71 del 12.09.2007; n.72 del 13.09.2007; n.73 del 14.09.2007; n.76 del 18.09.2007; n.77 del 19.09.2007; n.78 del 25.09.2007; n.79 del 26.09.2007;
- Trasmissione di variante e integrazioni alla Regione Lazio, Direzione Territorio e Urbanistica in data 20.03.2008 prot. 115122 e successiva integrazione del 15.01.2010 prot. 10773 e del 9.03.2011 prot. 18114;
- Esame da parte del Comitato Regionale per il Territorio in data 05.10.2011 prot. 75379 che ha approvato la variante proponendo un ridimensionamento della stessa come da istruttoria;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 28 novembre 2011 con cui si prende atto del Voto Favorevole con prescrizioni del Comitato Regionale per il Territorio e si recepiscono le modifiche d'ufficio proposte ai sensi dell'art. 3 della L.765/1967;
- Nuova pubblicazione (Avviso pubblico del 30-12-2011) a seguito della Deliberazione di Consiglio Comunale n.66 del 28 novembre 2011 e recepimento osservazioni;
- Deliberazione di C.C. 17 maggio 2012 n.21 controdedotte le osservazioni pervenute, avverso alla Deliberazione di C.C. n.66 del 28-11-2011;
- Nuovo invio alla Regione Lazio;
- Deliberazione di Giunta 21 dicembre 2012 n.622 della Regione Lazio: approvazione della Variante Speciale per il recupero dei Nuclei Abusivi, pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 17 gennaio 2013 n.6;
- Deliberazione di C.C. n.9 del 5/3/2013:

Preso d'atto della D.G.R. Lazio 21 dicembre 2012 n. 622 "Comune di Aprilia (LT). Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi D.C.C. n. 8 del 22/03/2005 e n. 66 del 28/11/2011. Approvazione."

Adempimenti consequenziali.:

Piano Attuativo:

- Verifica cubature insediabili:

Sistema Campoleone:

"S" Superficie zone sottoposte a Piano Attuativo	"Si" Superfici insediabili (mq) (Sx0,2 mq/mq)	"C" Cubature insediabili (mc) (Six3,20 mc/mq)
--	---	---

Zone Cp + Bc (mq)		
33.962	6792	21734

Il nucleo/sistema Campoleone, si sviluppa a nord – ovest della ferrovia Roma – Napoli, come espansione della porzione consolidata di Campoleone, ricadente nel Comune di Aprilia.

Campoleone, è la più importante delle tre stazioni ferroviarie di Aprilia in quanto rappresenta il nodo fra la linea Roma – Napoli e la linea Campoleone – Anzio – Nettuno.

Distante circa 8 chilometri dal centro urbano consolidato di Aprilia, è collegata ad essa attraverso la S.R 207 “Nettunense”.

La consistenza urbanistica del nucleo, descritta nelle tabelle sottostante, è modesta se rapportata alla funzione nell’economia del territorio ed alla consistenza degli altri nuclei recuperati. Campoleone, insieme a Campo di Carne e Campoverde, costituisce una delle principali polarità del territorio, peraltro oggetto di consolidamento nel Piano Regolatore Generale del 1973.

- Superfici, volumi ed abitanti insediabili di progetto:

SUPERFICIE ZONA CP	SUPERFICIE ZONA BC	VOLUME INSEDIABILE ZONE CP+BC	ABITANTI INSEDIABILI	SUPERFICIE ZONA BD	VOLUME INSEDIABILE ZONE BD	ABITANTI INSEDIABILI DA ZONA BD
m^2	m^2	$0,64 * m^2 = m^2$	$120 m^3/ab$	m^2	$0,64 * m^2 = m^2$	$120 m^3/ab$
28555	5407	21736	181	20763	13288	111

- Densità

AREA NUCLEO	RESIDENTI	DENSITA' ATTUALE	ABITANTI RESIDENTI E INSEDIABILI	DENSITA' PREVISIONE	DI
m^2		Ab/ha	$120 m^3/ab$	Ab/ha	
170974	1398	82	1690	99	

- Verifica Standard urbanistici

SUPERFICIE PER SERVIZI	RESIDENTI ESISTENTI	ABITANTI INSEDIABILI (CP+BC+BD)	RESIDENTI	STANDARD
$0,5 m^3_{cp}$	m^2	$120 m^3/ab$		$(m^2_{(CP)} + m^2_{(SERVIZI ESIST.)}) / ab$
14278	3000	292	1398	$10,2 m^2/ab$

Nei servizi esistenti, si elencano solamente le strutture ricadenti nel Comune di Aprilia nel borgo consolidato di Campoleone: chiesa e parrocchia con campo sportivo.

I valori degli standard rispettano quanto previsto dal DM 1444/1968 e dalla Variante Speciale per il recupero dei nuclei abusivi.

Le dotazioni a standard del sistema riguardano spazi pubblici e parcheggi in quanto nell’intorno funzionale del sistema sono presenti le attrezzature per l’istruzione e d’interesse comune.

In ogni caso, ogni eventuale futura necessità, potrà essere soddisfatta utilizzando le aree destinate a verde pubblico attrezzato eccedenti la quantità minima di legge, senza che ciò comporti Variante allo strumento urbanistico. L’art. 1 bis della L.R 02 Luglio 1987, n. 36 sancisce infatti che “una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi” non costituiscono variante.

La suddivisione in sistemi tiene conto delle relazioni e dei collegamenti esistenti tra i nuclei componenti.

- Confronto con la capacità residua del PRG

DIMENSIONAMENTO PRG	RESIDENTI	Abitanti insediabili nelle zone BD “Tessuto Edificato”	Piani di espansione nelle zone C in corso di ultimazione e realizzazione	Abitanti insediabili Variante di Recupero Zone BD, BC, CP
104.188	73.934	3.900	12.500	13.467

TENUTO CONTO

- dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

- **Provincia di Latina:** L'Ente provinciale, esprime il proprio parere di competenza effettuando un'analisi per i Sistemi "Capo di Carne", "Campoverde" e "Centro Urbano Est". Non vengono rilevati elementi di criticità per il sistema "Campoleone".

- **ARPA Lazio:** L'Agenzia - premesse le caratteristiche del Piano e che la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto, alla luce delle competenze dell'Agenzia, tenuto conto dei limiti sopra esposti - esprime il parere di competenza relativamente alle seguenti componenti ambientali:

1. ARIA: *Il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria, di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è lo strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio da applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre "in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente" e alle successive direttive integrative. Tale piano poneva il comune di Aprilia in zona B (comuni dove è accertato l'effettivo superamento o l'elevato rischio di superamento del limite da parte di almeno un inquinante).*

Il comma 3, dell'art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano sopra citato prevedeva che la Giunta regionale, sulla base dei risultati di monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure adottate, potesse con proprio atto, modificare la classificazione del territorio e rimodulare le misure di contrasto all'inquinamento.

La D.G.R. n.217/2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art.4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D. lgs. n.155/2010" attribuisce al comune di Aprilia il codice di zona IT1213 "Zona Litoranea" per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene.

La succitata D.G.R. n.217/2012 confermava, nelle more della predisposizione del nuovo programma di valutazione della qualità dell'aria, la classificazione dei singoli comuni contenuta nelle tabelle delle Zone A, B e C, di cui all'Allegato 1 delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, riportata nell'Allegato 4 della suddetta D.G.R. ed aggiornata con l'indicazione delle nuove zone sopra indicate in cui ogni singolo comune ricade. Nell'allegato 4 difatti il comune di Aprilia era classificato in classe 2.

Nel parere si riportano i dati sulla qualità dell'aria relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.

La situazione che ha caratterizzato il Comune in esame nel periodo preso a riferimento (2013-2016), non mostra particolari criticità per gli altri indicatori presi a riferimento dalla Norma (...).

Gli interventi previsti dal Piano, pur costituendo ulteriore carico emissivo che potrebbe incidere negativamente sulla qualità dell'aria anche con effetti cumulativi soprattutto per la quota di emissioni legate al traffico veicolare e agli impianti domestici, prevedono interventi di mitigazione quali ad es. "realizzare un patrimonio edilizio caratterizzato da basso consumo di energia e basse emissioni", il rispetto della "...L.R. 6/2008 "Disposizioni Regionali in materia di architettura sostenibile e bioedilizia" (R.P. pagg. 44-45).

Visto quanto sopra riportato, la classificazione complessiva del Comune, l'andamento dei parametri presi a riferimento dalla norma per la descrizione dello stato della qualità ambientale dell'aria, in assenza di dati specifici sull'incidenza che gli interventi previsti potrebbero avere, cumulandosi con gli altri piani, sul territorio in termini soprattutto di servizi, energia, trasporti, qualità dell'aria ed emissioni di inquinanti in atmosfera da traffico veicolare, non è possibile valutare la significatività degli impatti attesi sulla qualità dell'aria nel dominio di interesse.

2. RISORSE IDRICHE: *con riferimento alla matrice acqua l'area del Piano, in base al Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.42 del 2007, ricade*

all'interno in un'area antropizzata di due bacini: Bacino Moscarello (Bacino n° 26) con classe di qualità 5 ("Pessima") e Bacino dell'Incastro (Bacino n° 3) con classe di qualità 3 (Sufficiente). Nel territorio comunale è quindi presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione.

Inoltre, la stessa ricade "tra le aree critiche definite dall'art. 5 comma 2 delle Norme di Attuazione delle Misure di salvaguardia degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini (D.G.R. n.1317 del 5/12/2003), come modificate ed integrate dalla D.G.R. n.445 del 16/06/2009 Provvedimento per la Tutela del Lago Albano e di Nemi e degli acquiferi dei Colli Albani" (R.P. pag. 73).

(...)

Si evidenzia infine, sempre con riferimento alla sostenibilità idrica, che i vari interventi previsti dal Piano dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6. In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene che l'impatto generato dal Piano sulla matrice risorsa idrica sia non significativo.

3. SUOLO: Il comune di Aprilia (dato 2016) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 14,22% (...).

Il livello percentuale di suolo consumato del Comune risulta essere superiore rispetto al valore relativo alla provincia di Latina (10,28% - dato 2016); ciononostante, vista l'esigua estensione del Piano e le varie opere mitigative citate nel R.P. (pagg. 18-19), si ritiene che l'impatto legato all'attuazione della stessa sul consumo di suolo non sia significativo.

Si evidenzia inoltre che tale Progetto, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6. Pur in assenza della completa attuazione della L.R. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, il cui termine di recepimento degli Stati Membri era previsto per il 6 febbraio 2018, che prevede che "Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a un proprio livello di riferimento compreso a 300 Bq m⁻³", si ritiene opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall'Unione Europea per il gas radon.

4.RIFIUTI: La percentuale di raccolta differenziata del 44,83 %, riferita all'anno 2016, anche se testimonia un dato in netto aumento, anche solo rispetto agli anni passati, tuttavia non è ancora in linea con gli obiettivi normativi (si ricorda difatti che l'art. 205 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%).

(...)

Visto quanto sopra e preso atto che "nel mese di Dicembre 2017 la percentuale di rifiuti differenziati in zona 1 - Campoleone, Bellavista, Apriliana Nord, Via dei Rutuli, Torre Bruna, Vallelata - si attesta al 69.35%" (R.P. pag. 54), in linea con gli obiettivi della norma, si ritiene che nonostante il Piano costituisca ulteriore carico emissivo, l'impatto determinato sulla matrice rifiuti sia non significativo.

5. RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): per quanto concerne il rumore, dal R.P. a pag. 48 si prende atto che, in base al Piano di Zonizzazione Acustica del Comune approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 14 / 07 / 2008, "l'area di intervento di Campoleone ricade nella classi III, IV (solo in minima parte nella classe II) risultando quindi caratterizzato da aree urbane già interessate da un intenso traffico veicolare e con media o alta densità di popolazione". Si evidenzia che la componente acustica relativa al Piano sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, tuttavia, fermo restando la conformità ai limiti previsti dalla relativa classe acustica, si ritiene che l'impatto acustico generato dall'attuazione del Piano sia non significativo.

6. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO: nelle fasi di attuazione della Variante sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Si ricorda infatti che la presenza di elettrodotti pone dei vincoli sull'uso del territorio sottostante poiché implica la necessità di definire le fasce di rispetto previste dalla legge

n.36/2001 e dal DPCM 8 luglio 2003, all'interno delle quali è vietata la realizzazione di edifici con permanenza di persone per più di 4 ore giornaliere. Pertanto lì dove il Piano in esame preveda ambiti di trasformazione in prossimità di elettrodotti occorre considerare che i valori di induzione magnetica e intensità di campo elettrico potrebbero essere tali da influenzare i confini e le dimensioni degli ambiti stessi.

- **Regione Lazio – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo:** l'Area Regionale, dal punto di vista urbanistico, rileva quanto segue: L'attuazione della variante speciale come precedentemente esplicitato "Si attua attraverso piani particolareggiati o piani di lottizzazione convenzionata purché estesi ai Singoli nuclei oggetto della variante, penanto di tale modalita attuativa dovro essere fomito adeguato riscontro nel proseguo dell'iter procedurale dei piani.

A tale riguardo si osserva infatti che solo il "sistema" di Campoleone corrisponde al nucleo di Campoleone relativo al piano particolareggiato di cui all'ar.t 8 della L.R. 28/1980 come riportato nell'approvazione della variante speciale. Viceversa, negli ulteriori casi rappresentai nei Rapporti Preliminari Ambientali esaminati, l'associazione del "piano attuativo" è riferita al Sistema di piani costituito da numerosi singoli nuclei in totale 16 nuclei. (rif. a quanto sopra descritto per i Sistemi 2.3.4. In altri termini dalla lettura dei Rapporti preliminari esaminati non si rileva la continuità progettuale di attuazione dei piani particolareggiati di cui alla variante speciale approvata con D.G.R. n.622/2012. Inoltre rilevato che dalla lettura dei rapporti preliminari riferiti ai "sistemi" non si rileva per ogni "piano attuativo":

- La capacita insediativa proposta, rispetto alle singole sottozone, e l'applicazione delle relative N.T.A approvate con la variante speciale;
- La quantificazione e la localizzazione dei relativi standard, ai sensi del D.M. n.1444/1968 (Parcheggi pubblici, aree a verde pubblico e le aree a servizio);
- Il Sistema della mobilità (infrastrutture presenti e di progetto);
- la definizione e la localizzazione delle polarità/centralità che assolvono delle funzioni per alcuni servizi per l'intero sistema (richiamate dall'Autorità procedente nella conferenza preliminare).
- la definizione delle aree "cardini" e la loro destinazione;
- N.T.A. delle sottozone in conformità alle disposizioni della variante speciale.

Si evidenzia che i singoli piani attuativi dovranno essere redatti secondo i contenuti dell'art.9 della L.R. n.28/1980, ovvero dovranno contenere:

- indicazioni delle superfici stradali e dei parcheggio pubblici;
- indicazione degli spazi destinati ai servizi pubblici ed al verde pubblico;
- le aree soggette a speciali vincoli o sottratte all'edificazione;
- zonizzazione delle aree destinate alla edificazione con relativa normativa riguardante le caratteristiche volumetriche ed edilizie (sia per i lotti edificati, sia per quelli eventualmente edificabili all'interno dei nuclei stessi) e le destinazioni d'uso

Per quanto si evince dalla documentazione esaminata, con riferimento agli elaborati grafici relativi ai nuclei "organizzati per sistema" si osserva che nelle sottozone "CP" Aree di riqualificazione per il recupero dei servizi pubblici (comparto edificatorio ai sensi dell'art.23 della L.U. n.1150/1942) vengono suddivise per alcuni piani in: "aree cardini" "aree per concentrazione edilizia e per attrezzature di servizio pubbliche"

In considerazione che tali sottozone vengono inserite nei piani attuativi della variante approvata, per esse dovranno essere chiarite finalità, modalità attuative e relative norme di attuazione.

Infine, dalla lettura dei RR.PP.AA. (da p.5e succ) ANALISI DI CONFORMITA' E INQUADRAMENTO GENERALE RISPETTO ALLE PREVISIONI DELLA VARIANTE si osserva un'applicazione interpretativa, in merito ai calcoli della cubatura assentita dalla variante speciale approvata, distinta per singolo nucleo (rif. tabella 7 dimensionamento della variante) per la quale risulta necessario procedere ai dovuti approfondimenti in quanto si rileva una sostanziale divergenza tra i dati relativi alla capacità

insediativa (calcolo della cubatura complessiva insediata e da insediare) assentita dalla variante pari a 1.602.341 mc rispetto a quella calcolata dall'Amministrazione Comunale in sede di proposta di piani attuativi pari a 2.020.067 mc, con un aumento complessivo di oltre 3500 abitanti.

Per tutto quanto sopra osservato si evidenzia già in questa fase che, qualora l'Amministrazione Comunale intenda confermare la volontà di procedere alla redazione dei piani attuativi in conformità alle vigenti norme di PRG come modificato secondo la variante speciale approvata ai sensi della LR n.28/1980, dovrà adottare i previsti piani attuativi in conformità alle vigenti norme sia per quanto attiene alla individuazione di singoli piani per ciascun nucleo individuato, sia in relazione ai parametri ed indici approvati.

• **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;**

Facendo riferimento alla richiesta di cui all'oggetto e alla successiva nota di questo Ufficio del 5/4/2017 prot. n.4368, esaminato quanto pervenuto, ed effettuata una riunione congiunta presso il Comune di Aprilia, questa Soprintendenza esprime, per quanto di competenza, ed esclusivamente per quanto attiene all'aspetto archeologico, parere favorevole ai piani attuativi dei nuclei spontanei di cui trattasi. Si ritiene però necessario richiedere, considerata la possibile valenza archeologica delle aree interessate e la presenza in alcune di esse di vincoli di P.T.P.R., che sia preventivamente trasmesso a questo Ufficio, per le verifiche di competenza, ogni futuro progetto, pubblico o privato e che comporti scavi e modifiche di qualsiasi tipo allo stato dei luoghi.

Si rinvia, come di consueto, agli Enti preposti all'autorizzazione urbanistica e paesistica la valutazione dell'inserimento nel contesto paesistico degli interventi previsti in progetto.

Si comunica, inoltre, che il presente parere, riguardante esclusivamente l'aspetto archeologico, costituisce una fase intermedia per l'acquisizione del definitivo parere paesaggistico.

PRESO ATTO

- delle ulteriori considerazioni utili alla conclusione della procedura, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, trasmesse dall'Autorità Procedente con la citata nota prot. n.87888 del 16/10/2020, acquisita con prot. n.889043 del 16/10/2020:

il documento integrativo è stato redatto dall'Autorità procedente ad ulteriore integrazione del Documento Preliminare, al fine di risolvere le incongruenze rilevate circa il peso insediativo della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi del Comune di Aprilia (LT) approvata con D.G.R. n.622/2012, per appurare la conformità dei Piani Attuativi con lo strumento programmatico (nota dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n. 729858 del 19/11/2018).

Appurato, con la nuova analisi, che il peso insediativo della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi porta a superare le previsioni del PRG 1973, verrà condotta una ricognizione delle componenti ambientali per le quali le analisi debbono essere condotte ad una scala superiore a quella del singolo Sistema, con particolare riferimento alle risposte predisposte dall'Amministrazione in relazione alle pressioni attese.

Viene redatto un unico documento riguardante tutti e quattro i Sistemi in istruttoria (Sistema "Campoleone"; Sistema "Campo di Carne"; Sistema "Campoverde"; Sistema "Centro Urbano Est") perché:

- vi sono condizioni analoghe ai quattro sistemi circa il confronto tra i pesi insediativi di progetto e le cubature residue del dimensionamento della Variante (TAB. 7 D.G.R. n.622/2012);
- si è proceduto ad una ricognizione, effettuata su scala comunale, sia in merito al peso insediativo dell'intera variante che delle analisi delle componenti ambientali Acqua, Rifiuti, Aria, maggiormente suscettibili al fattore di pressione determinato dal peso insediativo.

Analisi di Conformità:

Nel corso della procedura in oggetto, il comune di Aprilia aveva dichiarato la propria intenzione di approvare i Piani Attuativi dei quattro Sistemi, in conformità con la Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi di cui alla D.G.R. n.622/2012.

La D.G.R. n.622/2012 a pag. 33 TAB.1 definisce il dimensionamento del PRG vigente con un totale di abitanti previsti pari a 104.188.

La Variante di Recupero interviene su 46 nuclei, raggruppati in 11 Sistemi locali, 3 dei quali ricadono in zone C di PRG del 1973 e, di conseguenza, le previsioni insediative si ritengono ricomprese nelle previsioni di PRG.

Con la TAB. 7 – Dimensionamento della Variante, la D.G.R. n.622/2012 stabilisce in 1.602.431 m³ la cubatura residua insediabile nei 43 nuclei ricadenti in zona E “Agricola” di PRG del 1973, alla quale corrisponde un valore di abitanti insediabili pari a 13.354, ottenuti dal rapporto cubatura/120 mc/abitante, coefficiente adottato per la definizione della TAB. 8 – Volumetria e abitanti della Variante in considerazione delle tipologie abitative e della presenza di attività artigianali e commerciali di vicinato, consentite dalle N.T.A. della Variante, nella misura fino al 20% del volume, anche per i nuovi insediamenti. All’interno dei nuclei perimetrati sono state individuate 4 sottozone:

- sottozona “BP” Tessuto Edificato;
- sottozona “BD” Completamento residenziale ad attuazione diretta;
- sottozona “BC” Completamento residenziale ad attuazione convenzionata;
- sottozona “CP” Aree di riqualificazione per il reperimento dei servizi pubblici.

Gli interventi relativi alle sottozone BP e BD sono cogenti ed operativi dall’approvazione della Variante.

Gli interventi relativi alle zone BC e CP, attraverso i quali si prevede di dotare i nuclei spontaneamente recuperati di servizi, parcheggi e viabilità di progetto, potranno esplicarsi all’approvazione dei Piani Attuativi e costituiscono l’oggetto dell’istruttoria.

Per tutte le sottozone, relativamente ai 43 nuclei da zona E di PRG, gli interventi edificatori su lotti liberi debbono essere conformi all’indice di utilizzazione territoriale dello 0,20 mq/mq.

Gli interventi nella sottozona BC (ad attuazione convenzionata), fermo restando il computo su tutta l’area individuata dell’indice di utilizzazione territoriale, sono subordinati alla cessione delle aree per realizzazione/miglioria/ampliamento di viabilità e parcheggi pubblici.

Gli interventi nella sottozona CP (ad attuazione convenzionata), fermo restando il computo su tutta l’area individuata dell’indice di utilizzazione territoriale, sono subordinati alla cessione di almeno il 50% delle aree per il reperimento dei servizi pubblici.

Da una ricognizione effettuata sulle consistenze della zonizzazione della Variante sulle nuove basi cartografiche impiegate per l’istruttoria ex art. 12 D.lgs. 152/2006 e s.m. e i. (base C.T.R.N.), verificata la stessa su base catastale (base impiegata nella redazione degli elaborati documentali dei Piani Attuativi) e ricalcolando le aree con la funzione che tiene conto della curvatura dell’ellissoide nel sistema di riferimento adottato; relativamente alle zone BD, BC, CP ricadenti in zona E di PRG del 1973, si hanno il seguente dati:

- superficie delle zone BD da zone E = 149,3 ha;
- superficie delle zone BC da zone E = 52,4 ha;
- superficie delle zone CP da zone E = 131,3 ha.

Fermo restando il dimensionamento degli abitanti insediabili con la Variante, stabiliti in 13.354, dal ricalcolo la superficie complessivamente impegnata dai 43 nuclei in zona E di PRG 1973, è risultata essere di circa 1.044,9 ha; la superficie complessiva della tab. 7 è pari a 1044,1 ha. La differenza percentuale, inferiore allo 0,1% consente di considerare i valori sostanzialmente analoghi ed ascrivibili all’adozione di una nuova base cartografica ed a una più precisa georeferenziazione delle basi cartografiche (C.T.R.N. e catastale).

Dal confronto con i dati prodotti con il precedente rapporto preliminare ambientale, si ha un aumento significativo della consistenza della zona BD, mentre le altre consistenze sono confrontabili. I nuovi dati esprimono, quindi, superfici edificabili maggiori rispetto a quanto riportato nel capitolo “Analisi di Conformità” del precedente R.P.A.

Applicando a dette sottozone l’indice di edificabilità territoriale $i_t = 0,2$ mq/mq, come da N.T.A. della Variante di Recupero, si ha:

- superficie insediabile $s_i = 666.000$ m²
- volume insediabile $v_i = 1.998.000$ m³ – ($v_i = s_i \times 3,00$; con $h = 3,00$ m come stabilito dal parere del

Comitato Regionale per il Territorio, interamente introiettato dalla D.G.R. n.622/2012)

- abitanti insediabili = $m^3/120 = 16.650$ ab. - (la TAB. 8 – Volumetria e abitanti della Variante assume 120 mc/ab come parametro di stima).

Si ha quindi una differenza di + 3.146, ovvero + 24% circa rispetto ai 13.354.

Applicando l'indice di utilizzazione territoriale stabilito dalla N.T.A. sull'intera variante si ha, quindi, un totale di abitanti previsti pari a 107.334, ovvero un peso insediativo maggiore del 3% rispetto ai 104.188 abitanti che rappresentano il dimensionamento del PRG del 1973.

Con la predisposizione degli elaborati documentali dei Piani Particolareggiati Esecutivi si è proceduto ad una ricognizione per verificare la coerenza della zonizzazione della Variante con lo stato di fatto, escludendo dal computo le aree Cp impegnate da fabbricati non rilevati in precedenza (ad esempio a causa dell'impiego di basi cartografiche che in seguito hanno subito aggiornamenti o fabbricati non accatastati), considerando tra le superfici insediabili i lotti liberi interclusi inseriti tra le zone Bp.

Inoltre, per alcuni dei nuclei dei Sistemi in istruttoria, si è ritenuto di procedere ad un adeguamento ai sensi dell'art. 1 della L.R. n.36/1987 relativamente al reperimento all'esterno del nucleo di aree a standard e all'inclusione di edifici adiacenti.

Tali adeguamenti hanno riguardato esclusivamente quei nuclei per i quali con la Variante non si raggiungono standard idonei, ovvero le dimensioni delle aree destinate al reperimento dei servizi tramite cessione del 50% della superficie, non consente la realizzazione di spazi pubblici sufficientemente consistenti e fruibili in concreto.

Con l'inclusione di edifici adiacenti si vuole tener conto di uno stato di fatto, anche al fine di computare il peso effettivo dei potenziali abitanti che gravitano sul nucleo negli standard di progetto.

Considerando gli adeguamenti effettuati, evidenziati nel dettaglio nei paragrafi successivi, nell'analisi delle componenti ambientali verrà considerata una stima di abitanti previsti pari a 109.000 Per quanto riguarda i 4 sistemi in istruttoria, circa il peso insediativo della Variante, si ha il quadro rappresentato dalle tabelle di seguito esposte, dove sono indicate:

- le superfici assoggettate alla nuova edificazione Si (sottozone BD, BC, CP) espresse in mq;
- i relativi volumi insediabili ($v_i = S_i * 0,2 * 3,00 = S_i * 0,6$) espressi in mc;
- le cubature residue per ciascun nucleo e sistema di cui alla TAB. 7 della DGR 622/2012.

Si riporta la tabella riferita al "Sistema Campoleone":

SISTEMA	NUCLEO	SUPERFICI ZONE BD-DC-CP Si (mq)	CUBATURE INSEDIABILI Si * 0,6 (mc)	CUBATURE RESIDUE (mc) (TAB. 7 DGR 622/2012)
CAMPOLEONE	CAMPOLEONE	57.170	34.302	-30.308

(..)

Applicando l'indice di utilizzazione territoriale pari a 0,2 mq/mq, come stabilito dalle N.T.A., in tutti e quattro i Sistemi in esame le cubature insediabili di progetto superano le cubature residue del dimensionamento della Variante (TAB. 7, pag. 35 DGR 622/2012).

Pur superando il peso insediativo stabilito dalla Variante stessa, l'Amministrazione Comunale intende procedere conservando, anche per le zone BC e CP, oggetto di Piano Attuativo, l'indice di utilizzazione territoriale approvato ($it = 0,2$ mq/mq).

Tale scelta muove dal fatto che tutta l'attività gestionale dell'ente è stata condotta nell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale $it = 0,2$ mq/mq. Tale indice, definito dalle N.T.A. approvate con DGR 622/2012, è stato impiegato:

- per il calcolo ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
- per i certificati di destinazione urbanistica riguardanti i lotti ricadenti nella zonizzazione della Variante Speciale sono stati rilasciati con gli indici di utilizzazione territoriale definiti dalle N.T.A. approvate con la DGR 622/2012;
- per gli interventi già effettuati nelle zone BP e BD, immediatamente cogenti all'approvazione della Variante, che sono stati assentiti con l'indice di utilizzazione territoriale pari a 0,2 mq/mq;

- per la manifestazione di interesse per la cessione delle aree Cp per il reperimento dei servizi pubblici, il cui bando è stato approvato con DGR 153/2015 "APPROVAZIONE SCHEMA DEI PIANI ATTUATIVI VARIANTE SPECIALE L. 28/1980 PER PROCEDURA VAS – APPROVAZIONE AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE ALLA CESSIONE AL COMUNE DELLE AREE "CP DI RIQUALIFICAZIONE PER IL REPERIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI" NELL'AMBITO DEI NUCLEI ".

Tale condizione, rende sostanzialmente irreversibile l'adozione dell'indice di utilizzazione territoriale pari a $it = 0,2 \text{ mq/mq}$ per tutte le zone.

SISTEMA CAMPOLEONE:

Sistema costituito da un solo nucleo, si sviluppa a nord – ovest della ferrovia Roma – Napoli, come espansione della porzione consolidata di Campoleone, ricadente nel Comune di Aprilia. Campoleone, è la più importante delle tre stazioni ferroviarie di Aprilia in quanto rappresenta il nodo fra la linea Roma – Napoli e la linea Campoleone – Anzio – Nettuno.

Distante circa 8 chilometri dal centro urbano consolidato di Aprilia, è collegata ad essa attraverso la S.R 207 "Nettunense". La stazione di Campoleone è, inoltre, collegata alla S.R.148 Pontina da via Apriliana. La consistenza urbanistica del nucleo, descritta nelle tabelle sottostante, è modesta se rapportata alla consistenza degli altri nuclei recuperati ed alla funzione nell'economia del territorio.

Campoleone, insieme a Campo di Carne e Campoverde, costituisce una delle principali polarità del territorio, peraltro oggetto di consolidamento nel Piano Regolatore Generale del 1973.

Superfici, volumi ed abitanti insediabili di progetto:

SUPERFICIE ZONA CP	SUPERFICIE ZONA BC	VOLUME INSEDIABILE ZONE CP+BC	ABITANTI INSEDIABILI ZONE CP+BC	SUPERFICIE ZONA BD	VOLUME INSEDIABILE ZONE BD	ABITANTI INSEDIABILI DA ZONA BD
m^2	m^2	$0,6 * m^2 = m^2$	$120 \text{ m}^3/\text{ab}$	m^2	$0,6 * m^2 = m^2$	$120 \text{ m}^3/\text{ab}$
28.626	5.170	20.278	169	23.374	14.024	117

Nelle tabelle seguenti vengono riportate:

- il volume esistente rilevato nelle zone BP (TAB. 7 DGR 622/2012);
- la superficie del sistema, gli abitanti potenziali relativi ai volumi esistenti, che comprendono i residenti attuali (ABP); gli abitanti insediabili con la Variante (ABD+BC+CP) considerando i volumi realizzabili nelle zone BD, DC, CP; la densità attuale (ABP/Ss), la densità di previsione (ABD+BC+CP/Ss);
- le superfici destinate a servizi, il rapporto abitanti/superficie a servizi, per la verifica degli standard di cui al D.M. 1444/1968

sistema/nucleo	volume esistente rilevato nelle zone BP (TAB. 7 DGR 622/2012)	Abitanti potenziali (compresi i residenti)
Campoleone	135.164 m^3	1.126

Densità:

SN SUPERFICIE NUCLEO	ABP Abitanti potenziali da volume esistente (BP) (compresi i residenti)	DENSITA' ATTUALE	ABITANTI RESIDENTI E INSEDIABILI $A_{BP} + A_{BD+BC+CP}$	DENSITA' DI PREVISIONE
m^2		Ab/ha	$120 \text{ m}^3/\text{ab}$	Ab/ha
171.913	1.126	65,5	1.412	82

Verifica Standard Urbanistici:

SUPERFICIE PER SERVIZI	ABITANTI INSEDIABILI (CP+BC+BD)	Abitanti potenziali da volume esistente (BP) (compresi i residenti)	STANDARD
$0,5 \text{ m}^3_{cp}$	$120 \text{ m}^3/\text{ab}$		$(m^2_{(CP)} + m^2_{(SERVIZI ESIST.)})/\text{ab}$
14.313	286	1.126	$10,1 \text{ m}^2/\text{ab}$

I valori degli standard rispettano quanto previsto dal DM n.1444/1968 e dalla Variante Speciale per il recupero dei nuclei abusivi.

Inoltre, nel borgo consolidato di Campoleone, in adiacenza al nucleo sono presenti servizi esistenti, quali chiesa e parrocchia con campetto sportivo; all'interno del nucleo è presente una scuola primaria.

Nelle considerazioni conclusive del documento integrativo si evidenzia che:

Con l'approfondimento al dettaglio di Piano Attuativo è stata effettuata una ricognizione circa le consistenze della zonizzazione e si è verificata la coerenza tra questa e lo stato di fatto, rivalutando la consistenza dei "lotti liberi" (cioè i lotti che complessivamente possono generare le nuove cubature) ed in particolare quella delle zone per il reperimento delle aree da destinare a servizi pubblici (zone CP).

Applicando l'indice stabilito dalla N.T.A. della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi approvata con D.G.R. n.622/2012, dalle analisi effettuate emerge che:

- *tutti i sistemi in istruttoria verificano gli standard secondo quanto stabilito dal D.M. n.1444/1968;*
- *in tutti e 4 i sistemi, il peso insediativo supera il residuo di cubatura definito con la Tab. 7 della medesima variante.*

Quindi se ne deduce che non è possibile approvare gli strumenti attuativi in conformità con lo strumento previsionale.

Questo comporta che i Piani Attuativi in esame dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale, in variante allo strumento previsionale, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 2 luglio 1987 n. 36.

CONSIDERATO che

- *l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;*
- *il complesso quadro pianificatorio ed urbanistico della pianificazione che il Comune di Aprilia intende portare avanti ha determinato lo svolgimento di una Conferenza preliminare con il coinvolgimento dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, nell'ambito della quale si è definito il livello di dettaglio ed i contenuti del Documento Preliminare;*
- *il presente provvedimento riguarda il "Sistema Campoleone", il quale risulta "...costituito da un solo nucleo, si sviluppa a nord-ovest della ferrovia Roma-Napoli, come espansione della porzione consolidata di Campoleone, ricadente nel Comune di Aprilia";*
- *l'Autorità procedente, nella nota integrativa del 16/10/2020, ha chiarito le incongruenze rilevate circa il peso insediativo della Variante Speciale per il Recupero dei Nuclei Abusivi del Comune di Aprilia (LT) approvata con D.G.R. n.622/2012, per appurare la conformità dei Piani Attuativi con lo strumento programmatico specificato.*
La parte riguardante il dimensionamento della Variante e l'analisi di conformità sostituisce la precedente "Analisi di conformità" del 2018;
- *l'Autorità procedente ha specificato che "non è possibile approvare gli strumenti attuativi in conformità con lo strumento previsionale. Questo comporta che i Piani Attuativi in esame dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale, in variante allo strumento previsionale, ai sensi dell'art.4 della L.R. n.36/1987."*
- *il "Sistema Campoleone", così come evidenziato nella documentazione integrativa, prevede l'insediamento di 286 abitanti;*
- *l'Autorità procedente ha effettuato un'analisi integrativa delle componenti ambientali dalla quale si evince che:*
 - *in merito alla componente acqua "L'impermeabilizzazione riguarda aree già antropizzate, in quanto le nuove edificazioni sono possibili all'interno dei perimetri dei nuclei; non vi sono variazioni significative rispetto a quanto rappresentato nel Documento Preliminare del 2018.*

- in merito alla Risorsa Idrica "...Tramite la risorsa accertata pari a 443 l/s, si è in grado di fornire il fabbisogno idrico stabilito dal P.R.G. degli acquedotti della regione Lazio (350 l/giorno per abitante) a circa 109.000 abitanti; considerando la risorsa da riservare, si è in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 114.000 abitanti.

Inoltre, va evidenziato che: il Sistema Campoleone è fornito dal Pozzo di Campoleone.

La parte orientale del sistema Campoleone è allacciata alla pubblica fognatura e recapita nel depuratore comunale di Via del Campo.

Per il Sistema Campoleone il Programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 prevede la Realizzazione Fognatura Campoleone scalo - collegamento al collettore intercomunale.

Tale opera è collegata all'ampliamento del depuratore di via del Campo, in via di ultimazione.

- Con riferimento alla componente Aria, sono state illustrate le nuove iniziative intraprese dal Comune al fine di ridurre e mitigare gli impatti sulla componente stessa;
- il Piano è da considerarsi in variante allo strumento previsionale e, pertanto, da adottarsi ai sensi dell'art.4 della L.R. n.36/1987;
- i pareri dei SCmA competenti in materia Paesaggistica (Regione Lazio e MIBACT) sono stati espressi con riferimento al PTPR adottato con DGR n.556 del 25/7/2007 e DGR n.1025 del 21/12/2007. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 17/11/2020 di annullamento della DCR n. 5/2019 di approvazione del P.T.P.R., la Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ha emesso la circolare applicativa prot. n. 1056599 del 3.12.2020 a cui si deve far riferimento e che, nello specifico, trattandosi di un'area ricadente in beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. b) e art. 142, comma 1, lett. c) e m) del D.Lgs n. 42/2004, per le quali la suddetta circolare chiarisce che *"deve essere effettuata la verifica di conformità in base alla norma più restrittiva tra i PTP vigenti, il Capo III del PTPR adottato e la misura di salvaguardia di cui all'art. 21 della l.r. 24/1998, e più precisamente con il relativo Capo II "Modalità di tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"*, si ritiene che quanto espresso nelle conclusioni dei pareri relativi agli aspetti paesaggistici è coerente con quanto riportato nella citata circolare del 3.12.2020.

VALUTATO che:

- l'area interessata dal Piano non risulta compresa entro il perimetro di aree naturali protette (Legge n.394/1991; L.R. n.29/1997) e/o di siti della Rete Natura 2000: Zone di Protezione Speciale (ZPS) o Siti di Importanza Comunitaria (SIC/ZSC) di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, recepite con Legge n.157/1992, e D.P.R. n.357/1997;
- nell'ambito della procedura sono state rilevate criticità sotto il profilo urbanistico, evidenziate dalla competente Area Urbanistica Regionale nel parere prot. n.729858 del 19/11/2018 nel quale si legge che *"solo il "sistema" di Campoleone corrisponde al nucleo di Campoleone relativo al piano particolareggiato di cui all'art.8 della L.R. n.28/1980 come riportato nell'approvazione della variante speciale"*;
- l'Autorità procedente ha fornito riscontro, con nota prot n.889043 del 6/10/2020, alle criticità rilevate dall'Area Urbanistica regionale nella nota prot. n.729858 del 19/11/2018;
- la competente Soprintendenza archeologica ha espresso parere favorevole rilevando che *"...sia preventivamente trasmesso a questo Ufficio, per le verifiche di competenza, ogni futuro progetto, pubblico o privato e che comporti scavi e modifiche di qualsiasi tipo allo stato dei luoghi"*;
- dal punto di vista paesaggistico, la proposta di piano non appare in contrasto con gli obiettivi di tutela delle norme di riferimento;
- non sono stati rilevati impatti significativi sulle componenti ambientali;

**TUTTO CIO' PREMESSO
SI RITIENE CHE**

il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, a condizione che siano che siano rispettate le prescrizioni di seguito indicate.

A tal riguardo, l'Autorità Procedente in fase di approvazione del Programma ovvero della sua trasmissione agli Enti sovraordinati cui compete il controllo e/o l'approvazione, dovrà dare conto, mediante un apposito documento, della puntuale rispondenza della proposta definitiva del Piano/Programma alle prescrizioni di seguito elencate:

- 1) nel prosieguo dell'iter dovrà essere verificata la corretta applicazione della procedura urbanistica definita dall'Autorità Procedente nella documentazione integrativa del 16/10/2020;
- 2) dovrà essere effettuata la verifica relativa ad eventuali gravami di uso civico e assolvere a quanto previsto dalla L.R. n.1/1986 e L.R. n.59/1995;
- 3) la realizzazione degli interventi è condizionata all'acquisizione del parere del Gestore del Servizio Idrico, sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal Piano in esame;
- 4) ai fini della salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale si richiamano inoltre l'art. 4, co. 2 lett. a, b, c e l'art. 5 della L.R. n.6/2008; la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art. 146 comma 1 lett. g del D.Lgs. n.152/2006 e art.25 co. 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali);
- 5) dovranno essere attuate le misure di mitigazione indicate nel Documento Preliminare e nella documentazione integrativa del 16/10/2020. Dovrà essere garantito il rispetto di quanto previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria, quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all'art.5 delle suddette norme (cfr. D.M. 26/6/2015; D.Lgs. n.192/2005; D.Lgs. n.102/2014; L.R. n.6/2008; ecc.);
- 6) in relazione alla necessità di contenere l'inquinamento da rumore, si richiama il rispetto del D.P.C.M. 5/12/1997, per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie;
- 7) siano comunque rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale pervenuti.

il Responsabile del Procedimento

dott. Marco Caporioni

il Dirigente

ing. Gaetano Colletta